



## **UFFICI D'AMBITO DI BRESCIA E SONDRIO**

### **MODALITA' DI COORDINAMENTO TRA GLI AMBITI TERRITORIALI**

PREMESSO che:

1. il Comune di Corteno Golgi e il Comune di Aprica sono paesi confinanti appartenenti rispettivamente all'ATO della provincia di Brescia e all'ATO della provincia di Sondrio;
2. tra i due Comuni si sono consolidati nel tempo rapporti non formalizzati che hanno fin qui consentito da un lato la fornitura di acqua potabile a favore di Corteno Golgi e dall'altro il servizio di collettamento e depurazione per alcune utenze di Aprica da parte del Comune bresciano;
3. a differenza del Comune di Aprica che è gestito dalla società S.Ec.Am spa per effetto dell'affidamento disposto dall'Ente di Governo dell'Ambito di Sondrio, il Comune di Corteno Golgi gestisce direttamente il servizio idrico integrato in attesa del conferimento dello stesso al gestore unico dell'ATO di Brescia, non essendo stato autorizzato il mantenimento della gestione autonoma ai sensi dell'art. 147 c. 2 bis del D. Lgs 152/2006;
4. il subentro gestionale da parte di Acque Bresciane è stato al momento differito in attesa della possibile istituzione da parte della Giunta di Regione Lombardia dell'ATO della Valle Camonica;

DATO ATTO che l'Ente di governo dell'ambito, tramite il proprio Ufficio d'Ambito, definisce le modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi (lett. g del comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26);

tra

l'Ufficio d'Ambito di Brescia, rappresentato dal Presidente Paolo Bonardi c.f. BNRPLA86D06B157G, domiciliato per la carica a Brescia, in via Sant'Antonio 14 **delegato alla sottoscrizione del presente accordo con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.XX del XX XXXXX XXXX;**

e

l'Ufficio d'Ambito di Sondrio, rappresentato dal Presidente Davide Marcolli, c.f. MRCDVD77T29F205K, domiciliato per la carica a Sondrio, in via Trieste n. 8, delegato alla sottoscrizione del presente accordo con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.32 del 09 dicembre 2024;

(di seguito denominate, congiuntamente, le "Parti")

convengono e stipulano quanto segue.

## **Articolo 1. Premesse**

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le Parti danno atto che quanto previsto dal presente documento è, e deve in ogni caso essere, conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e dalle convenzioni sottoscritte tra gli Enti di governo degli ambiti e i rispettivi gestori del SII, per cui nessuna disposizione del presente atto potrà intendersi idonea a derogarli o superarne le previsioni o inficiare gli aspetti degli affidamenti disposti dalle Province di Brescia e Sondrio in favore dei relativi gestori d'ambito.
3. Le Parti si impegnano a tal fine, in caso di dubbi, a perseguire le soluzioni interpretative del presente atto che garantiscano la sua piena conformità e armonia con il quadro normativo, pianificatorio e decisorio del S.I.I. come sopra composto.

## **Articolo 2. Oggetto**

1. Il presente atto definisce le modalità di raccordo e di coordinamento tra gli Uffici d'ambito di Brescia e di Sondrio nell'esercizio delle funzioni di organizzazione, programmazione, regolazione e controllo della gestione del SII o di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono laddove erogati a favore di utenze site in comuni di un ambito territoriale per il tramite di infrastrutture assegnate al gestore dell'altro ambito territoriale.
2. Gli Enti d'ambito individuano le infrastrutture a servizio comune nei rispettivi documenti di programmazione. Attualmente esse sono individuate come di seguito specificato (i riferimenti sono da intendersi alla cartografia di cui all'Allegato 1 – “Punti di consegna” allegata al presente documento):
  - a) la rete acquedottistica comunale di Corteno Golgi (BS), presente nella loc. San Pietro, e la rete acquedottistica comunale di Aprica (SO), gestita da S.Ec.Am. S.p.A., sono collegate, per eventuali emergenze idriche, in un punto di consegna identificato in cartografia con il numero 1 e in colore blu:
    - i. ad oggi, è già possibile l'erogazione di acqua potabile da Aprica verso Corteno Golgi, attraverso il predetto punto di consegna in cui è presente un misuratore di portata;
    - ii. fatte salve le necessarie opere, tra le quali ad esempio l'installazione di un apposito misuratore di portata, da realizzare a cura e spese a carico del Comune di Corteno Golgi, sarà possibile anche l'erogazione di acqua potabile da Corteno Golgi ad Aprica;
  - b) la rete fognaria del comune di Aprica (SO), gestita da S.Ec.Am. S.p.A., è collegata in 3 punti alla rete fognaria del comune di Corteno Golgi (BS), per la successiva depurazione delle acque reflue presso l'impianto avente codice SIRE (Sistema Informativo Regionale Acque) DP01706301, sito in Corteno Golgi (codici punti di consegna: n.1, n.2, n.3, colore rosso);
  - c) la rete fognaria del comune di Villa di Tirano (SO), gestita da S.Ec.Am. S.p.A., è collegata in 1 punto alla rete fognaria del comune di Corteno Golgi (BS), per la successiva depurazione delle acque reflue presso l'impianto avente codice SIRE (Sistema Informativo Regionale Acque) DP01706301, sito in Corteno Golgi (codice punto di consegna: n.4, colore rosso);
  - d) con riferimento alla cartografia di cui all'Allegato 2 – “Suddivisione km rete fognaria”, allegata al presente documento, gli utenti ubicati in territorio dei comuni di Aprica e Villa

di Tirano (SO) che usufruiscono del servizio di fognatura e depurazione di cui alle precedenti lettere b) e c) sono serviti da una rete fognaria insistente sul territorio sondriese complessivamente pari a 5.973 m (calcolata tenendo conto dei km di rete complessivamente a servizio delle utenze collettate a Corteno Golgi per la successiva depurazione), mentre la lunghezza della rete fognaria insistente sul territorio del comune di Corteno Golgi (BS) necessaria per portare a depurazione i relativi reflui risulta essere complessivamente pari a 3.850 m (calcolata con il medesimo criterio di cui sopra);

3. L'elenco di cui al punto precedente è da intendersi automaticamente aggiornato sulla base delle modifiche che gli Enti d'ambito coinvolti approveranno rispettivamente alle proprie programmazioni dopo aver ricevuto il nulla osta dell'altro Ente d'ambito.
4. Non è oggetto del presente atto, non essendo di competenza diretta delle Parti, la definizione e la sottoscrizione di accordi/convenzioni, e relativi aggiornamenti, per la gestione, la manutenzione e la fornitura di servizi non riconducibili direttamente al Servizio Idrico Integrato.

### **Articolo 3. Obiettivi**

1. Le modalità di raccordo e coordinamento in oggetto si ispirano ai principi di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, del recupero integrale dei costi di investimento ed esercizio, della razionalizzazione delle partecipazioni degli Enti locali e della semplificazione dell'azione amministrativa.

### **Articolo 4. Responsabilità della gestione del SII o di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono**

1. Con riferimento allo stato di fatto delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2:
  - a) il soggetto cui compete la Gestione del servizio acquedotto è individuato in S.Ec.Am. S.p.A. sino al punto di consegna compreso (codice punto di consegna: n.1 colore blu); da tale punto in avanti è individuato nel Comune di Corteno Golgi; in caso di fornitura di acqua potabile da Corteno Golgi ad Aprica le responsabilità saranno da intendersi specularmente;
  - b) il soggetto cui compete la Gestione del servizio fognatura è individuato in S.Ec.Am. S.p.A. sino ai punti di consegna compresi (codici punti di consegna: n.1, n.2, n.3, n.4 colore rosso); da tali punti in avanti è individuato nel Comune di Corteno Golgi;
  - c) il soggetto cui compete la Gestione del servizio depurazione delle acque reflue transitate dai punti di consegna n.1, n.2, n.3, n.4 di colore rosso, presso l'impianto avente codice SIRE (Sistema Informativo Regionale Acque) DP01706301, è individuato nel Comune di Corteno Golgi;

### **Articolo 5. Programmazione degli interventi**

1. La programmazione degli interventi spetta all'Ente di governo dell'ambito di riferimento del soggetto Gestore chiamato alla realizzazione degli interventi stessi.
2. Gli Uffici d'ambito si impegnano a collaborare per aggiornare i propri strumenti di pianificazione e programmazione con riferimento agli adeguamenti strutturali eventualmente necessari sulle infrastrutture interconnesse con quelle di cui all'art. 2.
3. Gli Uffici d'ambito si impegnano a mantenere come prioritari gli interventi utili ad evitare l'incorrere o l'aggravarsi delle procedure d'infrazione europee negli agglomerati interambito, a proporli per l'erogazione di eventuali contributi pubblici o per la loro riprogrammazione ed a vigilare sui rispettivi gestori affinché vengano rispettate le programmazioni vigenti. Essi si impegnano altresì ad informarsi tempestivamente circa eventuali modifiche e/o ritardi concernenti questi interventi,

## **Articolo 6. Realizzazione degli interventi**

1. In linea generale la realizzazione degli interventi spetta al Gestore del SII dell'ATO nel quale le infrastrutture sono localizzate. Tuttavia, per quanto concerne le zone di interambito di cui al presente accordo, il soggetto competente è da ritenersi il soggetto Gestore come individuato ai sensi dell'articolo 4.
2. Gli Uffici d'ambito dovranno assicurare, da parte dei rispettivi Gestori, la disponibilità delle informazioni e dei dati necessari alla progettazione degli interventi e la formulazione, ai rispettivi Uffici d'Ambito, delle proposte degli adeguamenti strutturali utili sulle infrastrutture interconnesse con quelle di cui all'art. 2.
3. In caso di realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria pubblica recapitanti in reti fognarie o depuratori esterni all'ATO nel quale queste vengono realizzate, deve essere acquisito da parte del soggetto proponente il parere del Gestore ricevente i nuovi reflui da trattare.
4. In caso vengano richiesti interventi di estensione della rete acquedottistica pubblica alimentata da reti esterne all'ATO nel quale questi verrebbero realizzati, deve preliminarmente essere acquisito da parte del soggetto proponente (privato, Comune competente per territorio, EGATO o Gestore dell'ATO limitrofo,...) il parere tecnico favorevole del Gestore dell'acquedotto da cui si approvvigionerà, anche se solamente in emergenza, l'opera in progetto.

## **Articolo 7. Rapporti economici**

1. In linea generale si applicano le tariffe tempo per tempo definite dall'Ente di Governo dell'ATO per le utenze servite dal relativo Gestore come individuato all'art.4;
2. In particolare, per quanto rileva in questa sede all'atto della stipula del presente atto:
  - a. per il servizio acquedotto prestato da S.Ec.Am. S.p.A. alla loc. San Pietro del comune di Corteno Golgi, S.Ec.Am. S.p.A. fatturerà al Comune di Corteno Golgi il corrispettivo secondo la tariffa base (II scaglione) tempo per tempo vigente per l'ATO di Sondrio riferita all'utente domestico residente e calcolato sulla base dei consumi misurati dalla strumentazione posta in loco presso il punto di consegna n.1 colore blu; qualora il servizio acquedotto fosse prestato dal Comune di Corteno Golgi a S.Ec.Am. S.p.A. per l'abitato di Aprica, il Comune di Corteno Golgi fatturerà a S.Ec.Am. S.p.A. il corrispettivo secondo la tariffa base (II scaglione) tempo per tempo vigente per le utenze del Comune medesimo riferita all'utente domestico residente e calcolato sulla base dei consumi misurati dalla strumentazione che dovrà essere posta in loco come previsto all'art.2 comma 2 lettera a) punto ii);
  - b. per il servizio fognatura prestato dal Comune di Corteno Golgi a S.Ec.Am. S.p.A., il Comune fatturerà a S.Ec.Am. S.p.A. il corrispettivo secondo la tariffa tempo per tempo vigente in comune di Corteno Golgi applicata al numero di singoli utenti, classificati per tipologia di utenza, così come S.Ec.Am. S.p.A. dichiarerà con apposita dichiarazione riferita al 31 dicembre di ogni anno da rendere al Comune di Corteno Golgi entro il febbraio successivo; poiché il servizio fognatura prestato dal Comune di Corteno Golgi insiste solamente su una parte del percorso fognario che serve gli utenti (cfr. articolo 2, comma 2, lettera d), e precisamente il 39,19% dato che il restante 60,81% insiste sul territorio sondriese, il corrispettivo di cui sopra sarà applicato nella misura del 39,19%;
  - c. per il servizio depurazione prestato dal Comune di Corteno Golgi a S.Ec.Am. S.p.A., il Comune fatturerà a S.Ec.Am. S.p.A. il corrispettivo secondo la tariffa tempo per tempo vigente in comune di Corteno Golgi applicata al numero di singoli utenti, classificati per tipologia di utenza, così come S.Ec.Am. S.p.A. dichiarerà con apposita

dichiarazione riferita al 31 dicembre di ogni anno da rendere al Comune di Corteno Golgi entro il febbraio successivo; trattandosi di un servizio reso completamente dal Comune di Corteno Golgi, il corrispettivo di cui sopra sarà applicato nella misura del 100%;

3. Per quanto al comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, le Parti:
  - a. prendono atto che al momento della stipula del presente accordo i singoli utenti che usufruiscono dei relativi servizi sono complessivamente: n.1 di tipologia “agrozootecnica”, n.8 di tipologia “commerciale”, n.93 di tipologia “domestica non residente”, n.689 di tipologia “domestica residente”, n.1 di tipologia “industriale”;
  - b. concordano che S.Ec.Am. S.p.A. dovrà dichiarare con apposita dichiarazione riferita al 31 dicembre di ogni anno - da rendere al Comune di Corteno Golgi entro il febbraio successivo - il numero di singoli utenti interessati dal servizio interambito, classificati per tipologia di utenza, con indicazione dei mc di acqua fornita per ciascuna utenza;
4. Le istanze di competenza, quali ad esempio le richieste di allaccio, devono essere rivolte al Gestore come individuato ai sensi dell’articolo 4.
5. Nessun allacciamento d’utenza, né di acquedotto né di fognatura, potrà avvenire senza aver acquisito il parere favorevole del soggetto Gestore come individuato all’art.4 e nel rispetto dei regolamenti vigenti.

#### **Articolo 8. Regolazione del servizio**

1. In base alla suddivisione della responsabilità della gestione del SII o di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, la Carta del servizio e il Regolamento del SII applicati sono da intendersi quelli relativi all’ambito di riferimento del Gestore come individuato all’articolo 4.
2. Tutti gli adempimenti richiesti da ARERA relativi alla regolazione della qualità contrattuale e tecnica sono in capo al Gestore così come definito all’art. 4.
3. Resta inteso che eventuali criticità relative alla potabilità e alla disponibilità dell’acqua fornita in località San Pietro del comune di Corteno Golgi dovranno essere tempestivamente comunicate da S.Ec.Am. S.p.A. al sindaco del Comune interessato per gli adempimenti di competenza e con modalità che permettano di rispettare le tempistiche di comunicazione all’utenza, previste per legge o da disposizioni ARERA.

#### **Articolo 9. Validità e durata**

1. Il presente accordo di interambito avrà durata pari ad anni 30 (trenta) a partire dalla data di sottoscrizione. Tuttavia, per quanto attiene ai rapporti economici (articolo 7) l’orizzonte temporale è da considerarsi pari a quello regolatorio definito da ARERA tempo per tempo; le Parti concordano che allo scadere di ciascun periodo regolatorio varrà il principio del tacito rinnovo se non manifestate volontà di modifiche almeno 6 mesi precedenti la scadenza del periodo regolatorio in corso.
2. Almeno 5 anni prima della scadenza, il presente accordo potrà essere rinnovato aggiornandone i contenuti che non siano già oggetto di un aggiornamento prestabilito.
3. Alla scadenza del presente accordo, in caso di assenza di formali accordi per il rinnovo di cui sopra, il medesimo si dovrà intendere automaticamente rinnovato per ulteriori 5 anni e così di seguito; in tal caso, i contenuti che sono oggetto di un aggiornamento prestabilito continueranno ad aggiornarsi secondo le medesime modalità.
4. Le Parti, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente, avranno diritto a disdettare il presente accordo previo preavviso pari ad almeno 5 anni; in ogni caso il presente accordo potrà essere disdetto solamente dopo il 25esimo anno a partire dalla

relativa data di stipula.

5. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente accordo e dei relativi allegati saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità ora adottate. Nel caso in cui non si giunga a condividere le proposte di modifica presentate da una delle due parti, le stesse saranno sottoposte al Comitato di conciliazione di cui all'articolo 10 per la relativa approvazione.

#### **Articolo 10. Controversie**

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti inerenti al presente accordo dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione.
2. Il Comitato di conciliazione sarà composto da:
  - un membro nominato da ciascuna delle Parti che partecipano al presente accordo;
  - un membro nominato dalla Regione.
3. La nomina del membro del Comitato di conciliazione dovrà essere indicata contestualmente all'inoltro della richiesta per l'espletamento del tentativo preliminare di conciliazione.
4. I destinatari della comunicazione dovranno comunicare il nominativo del rispettivo membro del Comitato di conciliazione entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda per il tentativo preliminare di conciliazione. Decorso infruttuosamente il termine di 7 giorni dal ricevimento dell'ultima richiesta senza che si sia pervenuti alla costituzione del Comitato di conciliazione, il tentativo si riterrà concluso negativamente e la controversia sarà rimessa, a seconda dell'oggetto, ai Tribunali di Brescia o di Sondrio o al TAR Lombardia.
5. Il Comitato di conciliazione dovrà svolgersi presso la sede dell'Ufficio d'Ambito che ne ha fatto richiesta.
6. Le Parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
7. Il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione del Comitato di conciliazione o nel diverso periodo che le Parti concordino per iscritto nel corso della prima seduta prevista per il tentativo di conciliazione.
8. Ogni controversia che non sia risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, sarà devoluta, a seconda dell'oggetto della stessa, in via esclusiva ai Tribunali di Brescia o di Sondrio o al T.A.R. Lombardia.

#### **Articolo 11. Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si danno atto di aver espresso il reciproco consenso, ai sensi e per gli effetti del **Regolamento Ue 2016/679**, noto come **GDPR** (General Data Protection Regulation) e a trattare ed a comunicare agli altri terzi interessati i dati personali raccolti ed elaborati in relazione all'oggetto del presente accordo, nei limiti di quanto necessario alla sua esecuzione.
2. Le Parti si obbligano inoltre a mantenere confidenziali, a non usare per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'adempimento del presente accordo e a non rivelare a terzi le informazioni di cui siano venute a conoscenza, in qualunque modo apprese, nel corso dell'esecuzione. Le Parti saranno responsabili per il rispetto dell'obbligo di riservatezza così assunto anche da parte dei loro dipendenti e collaboratori.

#### **Articolo 12. Cartografia**

1. La cartografia allegata al presente accordo, contenuta nell'Allegato 1 – “Punti di consegna” e nell'Allegato 2 – “Suddivisione km rete fognaria”, è da ritenersi quale parte integrante, formale e sostanziale dell'accordo medesimo.

### **Articolo 13. TIBSI**

1. Le Parti convengono che, a seguito della stipula del presente accordo, i soggetti Gestori, come individuati all'articolo 4, dovranno adoperarsi, per quanto di competenza, al fine di erogare agli utenti serviti il bonus idrico secondo le modalità definite tempo per tempo da ARERA.

### **Articolo 14. Disposizioni finali**

1. Alla scadenza dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato per l'ATO di Sondrio, stabilita nel giorno 30 giugno 2044, l'eventuale gestore subentrante a Secam subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi stabiliti con il presente accordo. Identicamente in caso di subentro di un nuovo gestore prima del 30 giugno 2044.
2. Analogamente, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi stabiliti con il presente accordo a carico del Comune di Corteno Golgi verranno trasferiti all'eventuale gestore subentrante qualora la gestione dei servizi interessati, anche disgiuntamente, dovessero essere affidati ad altro soggetto.
3. Le Parti convengono la registrazione del presente accordo in caso d'uso con spese a carico del richiedente la registrazione.

*Fatto, letto e sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 85/2005 e smi. in data XX XXXXX XXXX.*

per l'Ufficio d'Ambito di Brescia

il Presidente

*PAOLO BONARDI*

per l'Ufficio d'Ambito di Sondrio

il Presidente

*DAVIDE MARCOLLI*